

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci
21 NOVEMBRE 2022

In data odierna, 21 NOVEMBRE 2022 presso al sede legale della Salaroli spa sita in Forlì, Via Balzella si è riunita l'assemblea ordinaria della associazione Amici dell'Hospice in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- approvazione modifiche allo statuto per adeguamento alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche)
- varie ed eventuali

Assume la presidenza Alvaro Agasisti il quale constata:

- La regolarità della convocazione
- Il rispetto delle norme previste a seguito dell'emergenza sanitaria
- La presenza di n. 9 soci su 12

e pertanto dichiara valida la seduta e atta a deliberare in merito agli argomenti posto all'ODG.

Il presidente, nel prendere la parola, illustra agli intervenuti il nuovo statuto sociale adeguato alle norme previste dalla riforma del terzo settore così come regolamentato dal D.Lgs 117/2017, mettendo in evidenza gli articoli interessati all'adeguamento richiesto dal Decreto Legislativo stesso, nonché dalle osservazioni e integrazioni richieste dall'Ufficio Regionale del RUNTS

Nasce fra i presenti una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

Delibera

- 1) di approvare il nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa in materia di riforma del terzo settore così come previsto dal D.Lgs 117/2017 il quale sostituisce e annulla integralmente quello precedente e viene allegato al presente verbale sotto la lettera A;
- 2) di dare mandato al presidente di registrare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle entrate.

Esaurito gli argomenti posti all'ODG il presidente scioglie la seduta previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Alvaro Agasisti)

Il Segretario
(Maurizio Mambelli)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 9 DIC. 2022

N. 2060

3

€

Euro ESSEME

L'ADDETTO AL SERVIZIO





r_emiro.Giunta - Prot. 12/12/2022.1221052.E



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE ODV

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, l'Associazione senza fini di lucro denominata Associazione Amici dell'Hospice ODV.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Forlì, attualmente in Piazza XX Settembre 13. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifiche statutarie.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata ma potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Art. 4 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore degli assistiti e dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si prefigge lo scopo di favorire una più diffusa applicazione delle cure palliative così da alleviare i sintomi del dolore nei pazienti affetti da patologia oncologica e non, ingravescente e irreversibile, portando loro, al tempo stesso, sostegno mediante un'assistenza assidua e premurosa, perchè nessuna persona sia abbandonata e lasciata sola nella fase più critica della malattia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), l'associazione svolge attività di interesse generale nel seguente settore: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Tale scopo generale sarà perseguito tramite:

- sviluppo e sostegno alle iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte all'applicazione attenta ed efficace delle cure palliative e all'accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone affette da tumore in fase irreversibile;
- promozione e sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, a titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche affini al settore clinico indicato;
- promozione e sostegno in ricerca scientifica finalizzata agli scopi dell'Associazione;
- promozione e sostegno alle iniziative con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del problema dei malati di tumore in fase avanzata e sull'esigenza di centri finalizzati alla soluzione di tale problema;

- promozione, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, alle iniziative di carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei malati di tumore in fase irreversibile e che riconoscano l'istituzione e lo sviluppo dei centri sanitari specificatamente addetti alla terapia e all'assistenza di questi malati.

Obiettivo peculiare dell'Associazione è rappresentato da promozione e sostegno all'attività assistenziale della rete delle cure palliative e degli hospice presenti nel territorio forlivese della Azienda Sanitaria Locale della Romagna mediante:

- a) sostegno alle ricerche sui sintomi delle fasi avanzate; acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali;
- b) borse di studio, contratti o rimborsi per medici o altre figure professionali, prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In ogni caso tutte le prestazioni di assistenza sociale o socio/sanitaria svolte a favore delle persone affette da cancro o altra patologia in fase irreversibile sono effettuate esclusivamente a titolo gratuito.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da erogazioni, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di vario tipo; beni mobili e immobili che diventano proprietà dell'Associazione tramite elargizioni o acquisti, in relazione agli eventuali utili conseguiti attraverso le gestioni annuali.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da attività di interesse generale;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. contributi da privati;
9. entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
10. rendite patrimoniali;
11. attività di raccolta fondi;
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella

relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 7 – Associati

Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che - pur essendo state ammesse a far parte dell'Associazione in un momento successivo- si impegnino a realizzare gli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto. Sono considerati associati coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua. L'adesione all'Associazione è intesa a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, le ipotesi di esclusione ed il diritto di recesso.

Gli Associati si dividono in:

- Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- Effettivi: sono le persone o gli enti ammessi all'Associazione che contribuiscono alla attività mediante il versamento di una quota associativa fissata dall'Assemblea dei soci annualmente;
- Sostenitori: soci che versano un contributo annuo di entità fissata dal Consiglio Direttivo in aggiunta alla quota ordinaria.

La distinzione degli Associati nelle suddette categorie non comporta un differente trattamento in merito alla disciplina del rapporto associativo. In particolare ogni Associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto e di accedere alle cariche sociali.

Art. 8 - Criteri di ammissione e di cessazione della qualità di socio

L' ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati nella quale si accettano le finalità dell'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea che delibera l'approvazione del bilancio dell'anno precedente. In apposito, distinto libro, da tenere costantemente aggiornato, saranno annotati i soci da assoggettare ad assicurazioni in quanto impegnati in attività di volontariato.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario;
- c) per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito o, comunque, entro tre mesi dalla messa in mora a mezzo di raccomandata

con ricevuta di ritorno;

- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutarî;
- f) per il venir meno dei requisiti richiesti per la appartenenza all'Associazione.

L'esclusione dei soci -nei casi sub c)-d)-e)-f)- è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati a mezzo raccomandata A.R. ai soci gli addebiti che vengono loro mossi concedendo ai medesimi la facoltà di proporre controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata A.R. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso, in mancanza di che il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo anno successivo.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa da tale qualifica non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Doveri e diritti dei soci

1) I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annua di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto anche se socio sostenitore.
- di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- a prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso un luogo e durante gli orari indicati dall'Associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

L'elezione degli Organi Amministrativi è improntata alla massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo e non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha

diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro associato, il quale non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e le direttive concernenti tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elabora e fissa gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di cui all'art. 6, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore dei Conti;
- delibera sull'eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- stabilisce, in aggiunta alla quota annuale, il contributo, pur esso annuale, per i soci che intendono acquisire la qualifica di "socio sostenitore".
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario della stessa e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da spedire almeno otto giorni liberi prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo sono determinate dall'Assemblea prima dell'inizio della votazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata dell'Associazione. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, personale o per delega, di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo cessi dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso che cessi oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere entro breve termine alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre la proposta di bilancio;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario; le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate nella stessa persona;
- deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- 8
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente statuto non riservino all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella adunanza successiva e conservati agli atti, salvo diversa disposizione da assumersi dal Consiglio e da inserire nel verbale. A titolo consultivo possono essere invitati di

volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell'Associazione. La scelta delle persone e l'invito verranno effettuati dal Presidente su conforme richiesta di uno o più Consiglieri.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, dirigendone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio (sia amministrativo che giurisdizionale). In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni e la rappresentanza dell'Associazione spettano (disgiuntamente) al Vice-Presidente.

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa della Associazione.

Il Presidente può per singoli atti rilasciare - con parere favorevole del Consiglio Direttivo- procura speciale ad altro membro di questo.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è eletto dall'Assemblea con votazione apposita subito dopo la nomina o il rinnovo del Consiglio Direttivo. Esso deve possedere i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione affidatagli. Resta in carica tre anni e può essere rieletto con le modalità prescritte. Con le stesse modalità si procede alla sua sostituzione in caso di cessazione dell'incarico per dimissioni, per incompatibilità, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito la nomina o per ogni altra causa che gli impedisca l'espletamento delle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

Spettano all'organo anzidetto la vigilanza ed il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale della Associazione, sugli inventari e sul bilancio. Sull'attività svolta il revisore riferisce annualmente all'Assemblea con apposita relazione.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

Art. 16 - Rinvio e clausola di mediazione

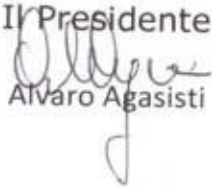
Per quanto qui non espressamente riportato si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di leggi vigenti in materia di terzo settore e

associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associate o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

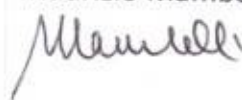
Forlì, 21/11/2022

Il Presidente


Alvaro Agasisti

Il Segretario

Maurizio Mambelli





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92051120407		NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE ODV			
TIPO ATTIVITA' 869029 - ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI NCA.			
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZA XX SETTEMBRE 13			
C.A.P. 47121	COMUNE FORLI'		PROV. FC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GSSLVR53L09C339B	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE AGASISTI ALVARO	

DATA 31/05/2021

IL FUNZIONARIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORLI'